

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PMI
DIVISIONE II - POLITICA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E ANALISI DEI SETTORI PRODUTTIVI

Avviso pubblico per l'individuazione e la selezione di "Poli di innovazione" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 53, comma 16-ter;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"*;

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, e in particolare l'articolo 2 che ha ridenominato il "Ministero dello sviluppo economico" in "Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi della quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;

VISTO il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” che prevede che “*Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente la “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (“Regolamento finanziario”);

VISTO il regolamento (UE) 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l’articolo 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (*DNSH*, “*Do not significant harm*”);

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (di seguito, “Piano” o “PNRR”), notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e s. m. i. e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*";
- l'articolo 6 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione; e il comma 5 che dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; e il comma 4 che prevede l'adozione, tra le altre, delle "*iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell’Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante “*Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato.*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 22 marzo 2023, n. 11 recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dell'11 novembre 2022, n. 264;

VISTO, in particolare, nell’ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*” del Piano, l’Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*”, di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, finalizzato a favorire la promozione dell’innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;

VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 2.3, contenute nell’allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che l’Investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza già esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell’erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;

VISTI, altresì, i *target* e le ulteriori disposizioni definite per l’Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) il *target* M4C2-13 dell’Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è pari a n. 42 nuovi centri da costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell’attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l’innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;
- b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima dell’investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale, per una quantità di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro;
- c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell’investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale [...];

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” che, alla Tabella A, per l’attuazione della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” - Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*” - Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*” ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l’importo di euro 350.000.000;

VISTI *milestone e target* che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che il contributo dell’Investimento 2.3 all’obiettivo digitale è pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell’Allegato VII del regolamento UE 241/2021 e la Tabella di marcatura allegata all’Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 22 giugno 2021-SWD (2021) 165 *final* e che l’Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, “*Do not significant harm*”) ai sensi del regolamento 852/2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target e milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* (DM) del 10 marzo 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 07 aprile 2023 che definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento della rete dei centri di trasferimento tecnologico nell’ambito dell’Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR e, in particolare, l’art. 2, comma 5 lett. a), b), c), d), che, nell’ambito delle risorse stanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell’Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR, complessivamente pari a euro 350.000.000, ha concesso:

- a) una quota, pari 33.559.000 euro, è destinata a cofinanziare i programmi, con le risorse allocate per l’Italia dal Programma Europa digitale per la rete europea dei poli dell’innovazione digitale, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER, del regolamento “*de minimis*”, del principio di cofinanziamento stabilito all’articolo 190 del “Regolamento finanziario” e da quanto stabilito dalla circolare Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33 relativa al divieto di doppio finanziamento;

- b) una quota, pari a 13.400.000 euro, è destinata a sostenere le spese relative al funzionamento dei CC, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER e nella forma di contributi diretti alla spesa;
- c) una quota, pari a 100.000.000 euro, è destinata ai competence center sia per la gestione di progetti innovativi rivolti alle imprese, in particolare PMI, che per coprire i costi relativi all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 31 del regolamento GBER.
- d) una quota, pari a 114.500.000 euro, è destinata a finanziare i programmi dei *Seal of excellence*, di cui al successivo articolo 6, comma 7, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER e del regolamento “*de minimis*”;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 5, lett. e) del sopra menzionato decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023, secondo cui “*la restante quota di risorse, non attribuita dal presente decreto, verrà destinata a soggetti e a programmi di attività in attuazione dell'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR con successivi provvedimenti del Direttore generale della DGPIIPMI.*”;

DECRETA

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente atto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “Amministrazione” o “Ministero” o “MIMIT”: il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - b. “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;
 - c. “Convenzione di sovvenzione”: accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - d. “CUP”: Codice Unico di Progetto, il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
 - e. Decreto Ministeriale: Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 07 aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 98 del 27 aprile 2023;
 - f. DGPIIPMI: Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - g. “Imprese”: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- h. “Intervento”: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;
- i. “Investimento”: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
- j. “M4C2 Investimento 2.3”: Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” del predetto Piano, Investimento 2.3 “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*”; si precisa che la modalità di attuazione dell'Investimento suddetto è a regia (si veda il Si.Ge.Co., approvato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2022, par. 4.3);
- k. “Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
- l. “PMI”: piccole e medie imprese come definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
- m. “PNRR”: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- n. “*Polo di innovazione digitale*” (di seguito *polo*): ai fini del presente bando il polo di innovazione digitale è una struttura o raggruppamento organizzato di parti indipendenti, il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie innovative da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) attraverso servizi di *first assessment* digitale e orientamento.
- o. “Principio *DNSH*”: principio “non arrecare un danno significativo” “*Do No Significant Harm*” definito all'articolo 17 del regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 241/2021;
- p. “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- q. “Servizi erogati”: attività svolte dai poli di innovazione in favore delle imprese che riguardano le seguenti attività: valutazione della maturità tecnologica e orientamento;
- r. “Sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;
- s. “Soggetto attuatore”: ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. Ai fini del presente bando si considera Soggetto attuatore il coordinatore del Polo;

- t. “Soggetti beneficiari”: le imprese beneficiarie dei servizi erogati e i poli di innovazione nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER;
- u. “*Target*”: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente avviso, in attuazione dell’art 2 comma 5 lett. e) del decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 10 marzo 2023, definisce le condizioni, i criteri e le modalità di selezione di soggetti attuatori per la creazione di 6 poli di innovazione digitale per l’erogazione di servizi di *first assessment* digitale e orientamento, nell’ambito dell’Investimento 2.3 – “*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*” nell’ambito della Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR).

Art. 3

(Dotazione finanziaria dell’avviso)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente avviso ammontano ad euro 42.000.000, a valere sullo stanziamento previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera e) del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 10 marzo 2023.

2. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Qualora le risorse destinate ai servizi da realizzare nelle regioni di cui al comma precedente non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

4. Le risorse di cui al comma 1, individuate e impegnate a favore di ciascun Polo di innovazione, sono assegnate a seguito della stipula della convenzione di sovvenzione di cui al successivo articolo 13 e dei relativi provvedimenti di concessione.

Art. 4

(Soggetto attuatore)

1. In relazione al presente avviso possono presentare proposte esclusivamente:

- Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0.

2. La proposta può essere presentata dai soggetti di cui al comma precedente o da soggetti controllati che agiscono su mandato dell’ente stesso.

3. Ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione di un polo, eventualmente organizzato con una struttura di *governance* di tipo *Hub & Spoke*, e alla realizzazione del Progetto comprendente gli interventi di cui al successivo articolo 5.

4. In risposta al presente avviso, ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale corredata della documentazione a sostegno.

5. Nel caso in cui uno dei predetti soggetti giuridici sia proponente per più di una proposta progettuale, il MIMIT prenderà in considerazione, ai fini della valutazione, solo la candidatura corrispondente alla prima proposta progettuale trasmessa temporalmente ai sensi del successivo articolo 8.

6. Il soggetto attuatore è il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del polo, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. Detto soggetto coordina il polo, ne gestisce le attività, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse, che trasferisce *pro-quota* ai soggetti beneficiari e ai componenti del polo, verifica e trasmette al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività da questi svolte, alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato ed è responsabile per il centro di trasferimento tecnologico del rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e alimenta il sistema informatico (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 5

(Interventi finanziabili, destinatari dei servizi)

1. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che ciascun proponente presenti un progetto che includa un piano di attività pluriennale, articolato su massimo 2 anni, incentrato sull'erogazione di servizi di *first assessment* digitale, orientamento e accesso ai servizi di trasferimento tecnologico.

2. I destinatari finali dei servizi erogati dai Poli sono le imprese, in particolare le PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Il contributo nazionale alle attività connesse all'erogazione di servizi alle imprese da parte dei poli si configura come aiuto di Stato ed è concesso nei limiti delle intensità di aiuto massime stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento "*de minimis*", nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste.

4. Tutti i finanziamenti concessi ai poli sono trasferiti ai destinatari finali nella forma di servizi erogati ad eccezione delle spese infrastrutturali, di animazione e di gestione del polo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER.

5. Le attività finanziate dai poli devono essere conformi al principio *DNSH*, in coerenza con l'articolo 17 del regolamento (UE) 852/2020 ed alla pertinente normativa ambientale europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/ 01).

pertinenti parametri di riferimento²; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

6. Le risorse sono concesse ai poli, nella forma di contributi diretti alla spesa, in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

7. Il progetto decorre dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto deve in ogni caso concludersi entro la data del 30 novembre 2025.

8. Entro il termine di cui al precedente comma, le attività connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i relativi *target* finali conseguiti; tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il progetto devono essere rendicontate dal soggetto attuatore al Ministero, secondo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione in conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante "*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*".

9. L'ammontare delle agevolazioni può essere rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto dalla Convenzione di sovvenzione.

Art. 6

(Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto)

1. Il valore del progetto, per ciascun *Polo*, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Avviso, è compreso tra un minimo di euro 3 milioni e un massimo di euro 7 milioni.

2. La durata di realizzazione del Progetto è fissata in massimo 24 mesi a decorrere dalla data indicata dalla Convenzione di sovvenzione. Il Progetto dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 30 novembre 2025.

3. Entro il termine di cui al precedente comma:

- le attività connesse al progetto finanziato dovranno essere concluse e i relativi *target* finali conseguiti;
- le spese dovranno essere state sostenute dai soggetti attuatori/realizzatori.

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

4. Tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il Progetto dovranno essere rendicontate dal soggetto attuatore al MIMIT, secondo le modalità previste dalla Convenzione di sovvenzione.

Art. 7 ***(Spese ammissibili)***

1. Tenuto conto delle disposizioni riportate nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

2. I criteri per l'ammissibilità delle spese, per quanto precisato al precedente comma 1, sono dunque quelli previsti dal vigente D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati.

3. Nel rispetto di quanto ai punti precedenti, ai fini del presente Avviso sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese di personale impegnato nell'erogazione dei servizi previsti dal progetto;
- b. costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del progetto;
- c. costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per l'attuazione del progetto;
- d. altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del progetto, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del MIMIT, nel rispetto della normativa applicabile.

4. L'individuazione puntuale dei costi e delle spese ammissibili, nonché i criteri e i termini per l'ammissibilità delle stesse, sarà prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea già menzionate, nonché nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi.

5. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.;

Art. 8 ***(Modalità e termini per la presentazione della domanda)***

1. Con successivo avviso del Direttore generale della direzione per la Politica industriale, l'innovazione e le PMI del MIMIT, verranno definite modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali. La domanda e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere presentati dal soggetto proponente esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC dgpiipmi.div02@pec.mise.gov.it utilizzando la modulistica disponibile nel sito del Ministero

www.mise.gov.it. La domanda dovrà essere firmata digitalmente – nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005 – dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta.

2. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

3. Il Ministero è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione del Progetto, il MIMIT assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 9 ***(Istruttoria delle domande)***

1. Per l'istruttoria e la valutazione della domanda del Polo, e ai fini della formazione della graduatoria, il Ministero si avvale della Commissione di cui all'art. 11.

2. La graduatoria è formata in ordine decrescente in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 10.

3. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate volta ad accertare la completezza della documentazione, il rispetto dei requisiti nonché dei termini e delle modalità di presentazione di cui all'art 8;

b) valutazione tecnica delle domande ritenute ammissibili sulla base degli elementi di cui all'art. 10.

4. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette le risultanze alla Divisione II della DGPIIPMI, ai fini dell'avvio della successiva fase di negoziazione con il soggetto proponente di cui all'art. 12.

5. La divisione II della DGPIIPMI provvede alla definizione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria e alla sua pubblicazione sul sito www.mise.gov.it. La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica per tutti i Soggetti attuatori proponenti che entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione possono avanzare richieste di rettifiche o riesame dei punteggi assegnati.

6. All'esito della valutazione delle eventuali istanze pervenute, la divisione II della DGPIIPMI provvede alla definizione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva contenente i progetti ammessi a finanziamento e l'elenco dei restanti progetti in ordine di punteggio attribuito. La pubblicazione del decreto sul sito www.mise.gov.it ha valore di notifica per tutti i Soggetti attuatori proponenti.

Art. 10
(Criteri di valutazione)

1. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'art. 10, le domande sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:

a. Pertinenza del progetto e qualità del programma di attività. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

- i. coerenza della proposta rispetto alle finalità di cui al presente decreto, con particolare riguardo: alla qualità del programma di attività ed in ragione della congruità e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal polo di innovazione per l'erogazione dei servizi alle imprese; alla tempistica prevista; alla valutazione dei rischi connessi; alla capacità di intercettare la domanda delle imprese;
- ii. apporto della proposta progettuale al perseguimento degli obiettivi di policy e alle strategie a supporto della trasformazione digitale del tessuto produttivo al livello nazionale ed europeo;

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10. La media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 7 e nessun elemento di valutazione deve ricevere un punteggio inferiore a 5.

b. Solidità economico-finanziaria ed organizzativa. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

- i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, con particolare riferimento alla governance in termini di ruoli e responsabilità, del soggetto proponente e dei componenti del polo di innovazione;
- ii. sostenibilità economico-finanziaria del programma di attività, ovvero la capacità di realizzare l'attività programmata in ragione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico;
- iii. costi operativi: congruità delle spese operative previste con gli obiettivi di fatturato;
- iv. gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attività.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10. La media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 7 e nessun elemento di valutazione deve ricevere un punteggio inferiore a 5.

c. Qualità tecnico scientifica della proposta

- i. qualità tecnico scientifica dello strumento di valutazione della maturità digitale, dimostrabile anche attraverso la collaborazione con università e altre strutture specializzate in trasferimento tecnologico e innovazione digitale.
- ii. qualità delle iniziative di *post assessment* e orientamento previste dalla proposta progettuale dimostrabile anche attraverso accordi di collaborazione con altre strutture specializzate in trasferimento tecnologico e innovazione digitale.

- iii. qualità e adeguatezza delle strutture, attrezzature, impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle dotazioni strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi oggetto del programma di attività;

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10. La media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 7 e nessun elemento di valutazione deve ricevere un punteggio inferiore a 5.

d. Capacità di attuazione e sviluppo della proposta progettuale

- i. Capacità tecnico strumentale di erogare i servizi in maniera capillare sul territorio nazionale ed in particolar modo nelle regioni del Mezzogiorno.
- ii. Presenza di figure tecniche operative con esperienza pluriennale nelle attività di *assessment* digitale e orientamento.
- iii. Congruità della tempistica del cronoprogramma di attività con riferimento alla scadenza prevista per i target dell'Investimento 2.3.
- iv. Numero di *assessment* e servizi di orientamento realizzati nell'ultimo biennio.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10. La media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 7 e nessun elemento di valutazione deve ricevere un punteggio inferiore a 5.

e. Impatto di programma

- i. Capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Investimento 2.3, in termini di PMI servite e valore dei servizi erogati.
- ii. Capacità e modalità di coinvolgimento delle filiere produttive.
- iii. Capacità di indirizzare le imprese servite verso i poli di trasferimento tecnologico che forniscono servizi ad alto valore aggiunto.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10. La media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 7 e nessun elemento di valutazione deve ricevere un punteggio inferiore a 5.

**Art. 11
(Commissione)**

1. Con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del MIMIT, è istituita una Commissione con il compito di supportare il Ministero nella fase istruttoria di valutazione e selezione dei soggetti destinatari del presente Avviso.
2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero, in qualità di Presidente e da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e professionalità, designati dal MIMIT.
3. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento della

Commissione il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

(Stipula della Convenzione di sovvenzione)

1. La Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell'attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, *milestone* e *target* attesi per ogni anno, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il soggetto attuatore nella fase di predisposizione della Convenzione di sovvenzione produce via PEC al Ministero tutti i documenti necessari al fine del perfezionamento della stessa, nel rispetto dei termini indicati dal Ministero.

3. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni con l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice CUP e lo trasmette al soggetto proponente.

Art. 13

(Obblighi del Soggetto attuatore)

1. Il Soggetto attuatore, in qualità di soggetto capofila e coordinatore del *Polo*, è l'unico assegnatario del finanziamento nazionale nell'ambito del presente Avviso dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- a. svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione della Convenzione;
- b. concordare con la Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie e con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT gli step attuativi del cronoprogramma procedurale che verrà pubblicato sul Sistema ReGiS;
- c. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendone la coerenza con il PNRR e con i target individuati nell'Allegato riveduto della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - COM(2021) 344 final – (CID);
- d. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021;
- e. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
 - i. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di

almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

- ii. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento “*de minimis*”;
 - iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - iv. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - v. non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare il principio *DNSH* e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;
 - vi. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
 - vii. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
- f. adottare le misure più idonee al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel “Regolamento finanziario” e all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del menzionato regolamento (UE) 2021/241;
- g. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la esatta riferibilità al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR dei singoli costi e spese;
- h. produrre alle scadenze e, secondo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione, la documentazione complessiva attestante le attività progettuali svolte sia dal polo sia dalle imprese, con particolare riferimento al conseguimento dei *target*, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato;
- i. comprovare alla scadenza e, secondo le modalità che saranno indicate nella Convenzione di sovvenzione, la realizzazione del programma, fornendo al Ministero una relazione tecnica finale unica per il polo;
- j. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina nazionale ed europea;
- k. trasmettere le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- l. adottare il sistema informatico (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero il sistema informatico che sarà adottato dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico, per ciascuna operazione, i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241;
- m. assicurare il tempestivo inserimento nel sistema informatico dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici, e di

quelli che comprovano il conseguimento dei *target* dell'intervento, valorizzando in particolare il valore finanziario del sostegno erogato e il numero di imprese beneficiarie finali del sostegno, comprese quelle imprese che hanno beneficiato del sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali, dando evidenza della dimensione delle imprese;

- n. garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con regolamento delegato della CE (EU)2106/2021 e associati all'investimento;
- o. comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione del Programma, chiedendo, eventualmente, la modifica della Convenzione di sovvenzione;
- p. garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei *target* associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- q. conservare la documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, l'ECA e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del "Regolamento finanziario";
- r. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- s. agevolare le verifiche da parte del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti destinatari dei finanziamenti;
- t. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto, al fine di assicurare la completa tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- u. presentare con tempestività al Ministero le richieste di pagamento delle quote a titolo di anticipo e a stato di avanzamento, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento ai target associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti nella

Convenzione di sovvenzione e nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato, provvedendo alla eventuale restituzione al Ministero delle quote non dovute, nei casi previsti dal presente decreto e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento;

- v. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- w. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
- x. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- y. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio *DNSH*, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
- z. garantire il raggiungimento dei *target* fissati, nonché dell'obiettivo digitale (c.d. *tagging*), e del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali e degli altri principi trasversali, ove pertinenti;
- aa. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando in maniera tempestiva al Ministero sugli stessi;
- bb. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (ad esempio utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.

Art. 14 **(Obblighi in capo al Ministero)**

1. Il Ministero, in qualità di Amministrazione responsabile dell'intervento, vigila sull'attuazione dello stesso, verifica l'avanzamento con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari, al conseguimento dei *target* e *milestone* nel rispetto dell'articolo 29 del regolamento (UE) 241/2021, nonché provvede agli obblighi in materia di controllo e rendicontazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 del suddetto regolamento.
2. In particolare il Ministero si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dell'Investimento;
 - c. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target – nazionali ed europei - vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e preventive, assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli

interventi e verificando a tal fine la coerenza con la tempistica prevista nella misura e stabilita dal relativo cronogramma e con le scadenze concordate a livello europeo;

- d. verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al contributo al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR; a tal fine effettua verifiche formali circa la legittimità, la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese inserite dal soggetto attuatore, nonché la loro coerenza con lo stato di avanzamento del programma di attività. Tali verifiche comprendono anche l'accertamento dell'avvenuto controllo ordinario interno di tipo amministrativo-contabile di competenza di quest'ultimo;
- e. eseguire le verifiche, anche a campione, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- f. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- g. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- h. trasmettere al Servizio Centrale PNRR, attraverso la propria Unità di missione, la rendicontazione periodica delle spese inerenti la Misura in oggetto attraverso il Sistema ReGiS;
- i. trasmettere al Servizio Centrale PNRR, attraverso la propria Unità di missione, e mediante il Sistema ReGiS, la rendicontazione semestrale di avanzamento di milestone e target attestante l'avanzamento fisico e finanziario della misura in questione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e/o da specifiche norme di settore;
- j. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2021/241;
- k. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni utili all'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, con particolare riguardo alle istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- l. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging climatico e digitale;

- m. registrare, tramite le funzionalità del Sistema ReGiS, l'attestazione dell'esito regolare delle verifiche poste in essere in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche, degli ulteriori requisiti legati alla misura di riferimento (quali il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale), del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR;
- n. aggiornare il cronoprogramma procedurale di Misura ad ogni avanzamento di fase, comprovandone il relativo conseguimento con la necessaria documentazione, avvalendosi a tal fine della propria Unità di missione;
- o. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2020/2021;
- q. assicurare l'utilizzo del Sistema ReGiS;
- r. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Amministrazione e la relativa manualistica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- s. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del programma di attività che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- t. informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- u. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

Art. 15

(Erogazione delle agevolazioni, rendicontazione della spesa e dei target, variazioni di progetto)

1. Secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 77/2021, il Ministero è responsabile delle procedure di attuazione e rendicontazione, della regolarità della spesa, del conseguimento degli obiettivi e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR.

2. Per la disciplina relativa all'erogazione delle agevolazioni si rimanda ai relativi decreti di concessione, che definiranno la stessa in coerenza con le norme nazionali e con le tempistiche e le regole vigenti a livello europeo.

3. Le erogazioni sono subordinate a verifiche di natura tecnica, amministrativa, contabile e fiscale, nonché alla verifica della regolarità contributiva.

4. Con riferimento alle procedure di rendicontazione della spesa e dei target, il Ministero assicura l'applicazione della circolare del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”.

5. Per ogni ulteriore determinazione relativa alle procedure di cui al precedente comma, nonché alle eventuali variazioni di progetto, si rinvia alle Convenzioni di sovvenzione di cui all’art. 12 del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta circolare.

Art. 16 **(Meccanismi sanzionatori)**

1. Il Ministero, previa instaurazione di un contraddittorio, con formulazione di una richiesta di chiarimenti al Soggetto attuatore e assegnazione di un termine per il riscontro, in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento, procede a dichiarare la revoca, totale o parziale, del finanziamento nei seguenti casi:

- a. mancata realizzazione dell’intervento nei termini temporali di cui all’art. 4 e mancato rispetto degli impegni e condizioni di cui all’art. 6;
- b. qualora, in qualunque fase del procedimento, il Soggetto attuatore abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione del finanziamento;
- c. mancato rispetto delle norme sul cumulo dei finanziamenti e sull’assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- d. indebita assegnazione di fondi nei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ai sensi dell’art. 22 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- e. qualora non sia rispettato il principio del DNSH ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- f. esito negativo dei controlli previo contraddittorio e, comunque, fermo restando il principio di proporzionalità della sanzione.

2. In caso di revoca, il soggetto attuatore non ha diritto al contributo e alle quote residue ancora da erogare e deve restituire l’anticipazione e i ratei ricevuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi previsti per legge, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti da provvedimenti di revoca rientrano nella titolarità del Ministero che può disporre previa opportuna valutazione collegata alle tempistiche attuative previste dal PNRR per il raggiungimento dei *target* dell’investimento.

Art. 17 **(Variazione di progetto)**

1. Il soggetto attuatore si impegna a rispettare il piano di attività del progetto. Nel caso di ritardo nell’avvio dell’attività, ovvero di disallineamento rispetto al progetto originario, previa instaurazione di contraddittorio, fatte salve giustificate e oggettive motivazioni, la DGPIIPMI potrà decidere la revoca, totale o parziale, del finanziamento, con le modalità e nei termini indicati all’art. 16.

2. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al piano di attività che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta della divisione II della DGPIIPMI.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del piano di attività del progetto non autorizzate.

4. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al piano di attività del progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR previa consultazione con il Soggetto attuatore.

5. Per ogni ulteriore determinazione relativa alle procedure di cui al precedente comma, si rinvia alle Convenzioni di sovvenzione di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 18
(Modifiche dell'Avviso)

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, disposte dalla DGPIIPMI, sono tempestivamente pubblicate sul sito web del Ministero. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.

2. Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all'Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l'invio degli stessi da parte dei soggetti attuatori ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all'articolo 9.

Art. 19
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il MIMIT verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 20
(Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 21
(Oneri informativi e pubblicità)

1. Il presente Avviso, ed ogni sua eventuale modifica o integrazione, è pubblicato nel sito internet del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* www.mise.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Montemagno